La corretta apposizione dei vincoli riduce il rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio

Scritto da Interdata Cuzzola | 24/11/2021

È fondamentale, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari): è quanto ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 234/2021/PRSE, depositata lo scorso 18 novembre.

L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR).

A tal fine, l'art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL prescrive che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti; allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, comma 3, del TUEL, restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d) del TUEL che le entrate con vincolo di destinazione generica.